



## **IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

S.T.S CAT Srl è il Centro di Assistenza di Ascom Confcommercio e tra i suoi servizi offre l'assistenza per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 e di tutte le successive modifiche ed integrazioni. Il campo di applicazione di questo importante decreto include tutte le aziende, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, che impiegano al loro interno lavoratori subordinati (dipendenti, collaboratori, soci lavoratori).

Riportiamo di seguito in sintesi gli **adempimenti obbligatori** previsti dalla normativa: è obbligatorio provvedere alla **valutazione dei rischi** ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 4 elaborando un apposito documento. Nel documento di valutazione dei rischi vengono presi in esame tutti i possibili rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e le misure adottate per mitigare tali rischi. Il documento può essere redatto in forma completa, oppure in forma più semplificata tramite autocertificazione qualora siano presenti non più di 10 lavoratori.

A seconda di quali sono i principali rischi presenti in azienda, il documento generale di valutazione dei rischi è accompagnato da **ulteriori documenti di valutazione più approfondita per i rischi specifici**, cioè:

- Documento di valutazione del **rischio rumore** ai sensi del D.Lgs. 195/06. Questo documento (oppure un rapporto meno approfondito, qualora le condizioni lo permettano) è sempre obbligatorio. Nella scheda regionale è erroneamente indicato il riferimento al vecchio D.Lgs. 277/91, che ora è stato abrogato.
- Documento di valutazione del **rischio legato alle vibrazioni** ai sensi del D.Lgs. 187/2005. Questo documento è necessario qualora l'attività lavorativa ponga i lavoratori a contatto con macchine che trasmettano vibrazioni intense e/o prolungate.
- Documento di valutazione del **rischio chimico** ai sensi del D.Lgs. 25/2002. Questo documento è necessario se nell'attività produttiva vengono utilizzate sostanze chimiche (ad esempio solventi, vernici, oli, prodotti per saldatura, ecc...)
- Valutazione del **rischio incendio** ai sensi del D.M. 10/03/1998. Questa valutazione è sempre obbligatoria.
- Documento di valutazione del **rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi** con metodo NIOSH. Questo documento è obbligatorio qualora l'attività lavorativa preveda regolarmente la movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 3 kg.
- Documento di valutazione del **rischio legato ai movimenti ripetitivi** con metodo OCRA. Questo documento è obbligatorio qualora l'attività lavorativa comporti l'esecuzione di movimenti ripetuti in modo frequente e continuativo (es. catena di montaggio).
- Documento di valutazione del rischio legato all'utilizzo dei videoterminali ai sensi del D.Lgs. 626/94. Questo documento è obbligatorio qualora almeno un lavoratore svolga mansioni al videoterminale per almeno 20 ore settimanali.
- Documento di valutazione del **rischio biologico** ai sensi del D.Lgs. 626/94. Questo documento è necessario qualora l'attività lavorativa ponga i lavoratori a contatto con possibili agenti patogeni.
- Documento di valutazione del **rischio legato alla maternità** ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Questo documento è obbligatorio qualora siano presenti lavoratrici in età fertile.
- Documento di valutazione del **rischio per i minorenni** ai sensi del D.Lgs. 977/67 e ss. mm. e ii.. Questo documento è obbligatorio qualora siano presenti lavoratori minorenni.

L'esito di tutte le valutazioni dei rischi consiste nell'individuare i rischi presenti in azienda e le misure da adottare per ridurli. E' obbligatorio mettere in atto le misure indicate nei documenti di valutazione dei rischi.

Oltre ai documenti di valutazione dei rischi può essere obbligatorio elaborare **altri documenti**:

- **Piano di emergenza** ai sensi del D.M. 10/03/1998. Questo documento è obbligatorio per le imprese che superano i 10 dipendenti oppure svolgono attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (vedi più avanti).
- **Documento di valutazione dei rischi per imprese esterne** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 (così come modificato dal decreto 123/2007). Questo documento è obbligatorio quando presso i locali aziendali operino lavoratori di imprese esterne o artigiani
- **Piano Operativo di Sicurezza** ai sensi del D.P.R. 222/2003. Questo documento è obbligatorio nel caso l'attività sia svolta in cantiere. E' obbligatorio redigere un P.O.S. specifico per ogni cantiere.
- **Certificato di Prevenzione Incendi.** La procedura volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi è obbligatoria qualora siano presenti attività di cui al D.M. 16/02/1982.

La normativa impone inoltre di **individuare particolari soggetti:**

- **Datore di lavoro:** E' il legale rappresentante dell'impresa, oppure il soggetto a cui è intestata una specifica delega con atto notarile.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi:** E' il responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro, e la sua nomina è sempre obbligatoria. Può essere il datore di lavoro, un lavoratore, oppure un soggetto esterno, purchè vengano rispettate determinate condizioni. Il R.S.P.P., nel caso in cui sia interno, deve frequentare un apposito corso e la nomina deve essere comunicata all'AUSL e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti.
- **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi:** Sono figure che operano a supporto del R.S.P.P. Uno o più A.S.P.P. possono essere nominati qualora si ritenga necessario, ma non sono figure obbligatorie. Qualora vengano nominati, gli ASPP devono frequentare un apposito corso di formazione.
- **Addetti alla squadra antincendio:** Sono figure di riferimento all'interno dell'azienda per quanto riguarda la prevenzione incendi. Devono essere nominati almeno due addetti, ma il numero può variare a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione dell'azienda. Gli addetti alle emergenze devono essere formati secondo quanto imposto dalla vigenti normative in materia.
- **Addetto alla squadra di pronto soccorso:** Sono figure di riferimento all'interno dell'azienda per quanto riguarda il pronto soccorso. Devono essere nominati almeno due addetti, ma il numero può variare a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione dell'azienda. Gli addetti alle emergenze devono essere formati secondo quanto imposto dalla vigenti normative in materia.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** I lavoratori hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante (al di sotto dei 15 dipendenti può essere un rappresentante sindacale esterno) che funga da intermediario tra i lavoratori e il datore di lavoro per questioni legate alla sicurezza sul lavoro. Una volta eletto, il R.L.S. deve frequentare un apposito corso di formazione. Questa figura è obbligatoria.
- **Medico competente:** E' il medico aziendale che sottopone i lavoratori a **sorveglianza sanitaria** (visite periodiche) qualora risulti necessario, cioè ad esempio nei seguenti casi:
  - Presenza di lavoratori con esposizione al rumore superiore al "valore superiore di azione", come da valutazione specifica
  - Presenza di lavoratori addetti all'uso del videoterminale per più di 20 ore settimanali
  - Presenza di lavoratori esposti ad un rischio chimico "non moderato", come da valutazione specifica
  - Presenza di lavoratori adibiti ad un rischio relativo alla movimentazione di carichi pesanti superiore al "livello di attenzione", come da valutazione specifica
  - Presenza di lavoratori esposti a sostanze cancerogene
  - Presenza di lavoratori esposti a rischio biologico
  - Presenza di lavoratori minorenni
  - Presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento qualora lo preveda il documento di valutazione specifica
  - Presenza di lavoratori che effettuano lavoro notturno (dalle 22,00 alle 5,00 del mattino)
  - .....

E' inoltre obbligatorio soddisfare alcuni ulteriori adempimenti da verificare in sede aziendale caso per caso.

I **servizi** offerti da S.T.S. CAT Srl in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro riguardano principalmente:

- Fornire la possibilità di avvalersi di un RSPP ESTERNO
- assistenza periodica in azienda
- redazione dei documenti di valutazione del rischio
- valutazione di rischi specifici (rischio chimico – vibrazioni - .....)
- nomina del medico competente laddove previsto
- valutazioni di impatto acustico (interno/esterno)
- assistenza finalizzata all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi

I servizi vengono adeguati alle esigenze dei clienti ed ai rischi specifici delle singole attività.

**Per informazioni potete rivolgervi a S.T.S. CAT Srl, via Abbeveratoria 63/a (secondo piano), Tel. 0521 298821**